

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 470

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale

(Parere ai sensi degli articoli 19 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 maggio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D296/12

Roma, 4 maggio 2012


Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnale, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la direttiva 2010/60/UE della Commissione sono state stabilite delle deroghe alla legge 1096/71 al fine di consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere appartenenti ai c.d. "miscugli di preservazione". La stessa direttiva provvede a definire la zona fonte e il sito di raccolta destinate alla costituzione dei miscugli di preservazione degli ambienti naturali, alle modalità (raccolta diretta o raccolta e moltiplicazione) di produzione delle sementi destinate a costituire i miscugli di preservazione.

Tali deroghe sono necessarie in quanto, sulla base delle norme stabilite dalle direttive di commercializzazione dei prodotti sementieri, i miscugli di preservazione non possono essere oggetto di commercializzazione in quanto non costituiti da sementi prodotte a partire da varietà di specie foraggere iscritte ai registri nazionali.

La direttiva 2010/60:

- disciplina le condizioni per la produzione e la commercializzazione dei miscugli da preservazione. In particolare prevede che tali prodotti siano oggetto di controlli sotto sorveglianza ufficiale;
- stabilisce che la commercializzazione possa essere effettuata prevedendo delle restrizioni quantitative nel limite massimo del 5% sul totale delle miscele di piante foraggere commercializzare annualmente sul territorio nazionale;
- prevede che, per la commercializzazione dei miscugli di preservazione, siano stabilite disposizioni per ciò che concerne il controllo in campo delle colture, l'etichettatura, il confezionamento e il controllo ufficiale nel corso della commercializzazione.

Infine il provvedimento di adozione della direttiva 2010/60/UE non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, né l'utilizzo di nuove risorse umane e strumentali in quanto si va a inserire in cui contesto in cui risulta già operante sia il sistema della certificazione dei prodotti sementieri che dei controlli dei medesimi prodotti.

1) con l'articolo 1 si forniscono le definizioni di "zona fonte", "sito di raccolta", "miscela di sementi raccolte direttamente" e "miscela di sementi coltivate". Si tratta di definizioni fondamentali per la comprensione della materia soggetta a regolamentazione.

2) con l'articolo 2 si prevede la possibilità di commercializzazione dei miscugli di preservazione come deroga alle normali condizioni di commercializzazione dei prodotti sementieri.

3) con l'articolo 3 si specificano le condizioni per l'individuazione della zona di origine associata alla miscela di sementi destinata a preservarne l'ambiente naturale.

4) con gli articoli 4, 5 e 6 si indicano quali condizioni devono essere soddisfatte per poter ammettere alla commercializzazione i miscugli di preservazione sia nel caso delle sementi raccolte direttamente che nel caso delle sementi coltivate.

5) con l'articolo 7 si definisce la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione compresi i controlli necessari sia per le sementi raccolte direttamente che per quelle coltivate.

6) con l'articolo 8 si stabiliscono i limiti quantitativi di sementi, che compongono i miscugli di preservazione, commercializzabili sul territorio nazionale. Tali limiti sono stabiliti nella **misura massima del 5% del totale dei miscugli di piante foraggere commercializzate annualmente.**

7) l'articolo 9 stabilisce disposizioni per la verifica del rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 8.

8) gli articoli 10 e 11 stabiliscono le condizioni da rispettare per ciò che riguarda la chiusura degli imballaggi e le indicazioni da riportare sul cartellino in fase di commercializzazione delle sementi dei miscugli di preservazione. Si specifica che la dizione "imballaggi o contenitori" è utilizzata in questi articoli in riferimento all'apposizione del cartellino sulla singola confezione che può essere un imballaggio o un contenitore.

9) l'articolo 12 prescrive che, nel corso della commercializzazione siano effettuati controlli sui miscugli di preservazione. **Tali controlli, svolti dall'ex Ente Nazionale delle Sementi Elette (oggi inglobato nell'INRAN), rientrano nell'attività istituzionale dell'Ente.**

10) l'articolo 13 prevede un sistema di notifiche, a carico dei produttori, **nei confronti del** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle regioni e province autonome e verso l'INRAN, circa i quantitativi di sementi di miscugli di preservazione annualmente commercializzate. Tali elementi possono – su richiesta – essere oggetto di notifica da parte del Mipaaf all'autorità comunitaria e agli **altri** Stati membri.

11) l'articolo 14 riguarda la notifica, alla Commissione europea e agli Stati membri, delle organizzazioni riconosciute competenti in materia di risorse fitogenetiche e delle zone di origine e di commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione.

12) l'articolo 15 riguarda la clausola di cedevolezza, in base alla quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/60/CE, si applicano, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

13) l'articolo 16 stabilisce che dall'applicazione della nuova norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare:

- per l'articolo 7 **si precisa** che l'attività di controllo dei miscugli di preservazione e il rilascio delle relative autorizzazioni è effettuata dall'Amministrazione interessata, che svolge tale compito per fini istituzionali, **con le risorse umane e finanziarie già in proprio possesso**. Inoltre l'Ente è **autonomo**, dal punto di vista finanziario, **autofinanziandosi attraverso** l'attività di certificazione stessa che viene **pagata** dagli operatori che richiedono la certificazione.

- per l'articolo 12 si ricade nella stessa casistica descritta per l'articolo 7 in quanto l'analisi delle sementi è ricompresa nell'attività di certificazione svolta **per fini istituzionali** dall'INRAN.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale".

Referente: Dott. Bruno Faraglia. Dirigente Ufficio COSVIR IX del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. N. Tel. 06/46656090.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il provvedimento in questione intende dare attuazione alla direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, per consentire la commercializzazione dei prodotti sementieri di specie foraggere dei c.d. "miscugli di preservazione" destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il recepimento, nel quadro normativo nazionale, risponde agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010. Attualmente la materia è regolata a livello generale, per quanto attiene la commercializzazione delle sementi di specie di piante foraggere, dalla direttiva 66/401/CEE, i cui contenuti sono stati recepiti nella legislazione nazionale all'interno della legge n. 1096/71 e del D.P.R. 1065/73.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

La disposizione legislativa in questione, consentendo la commercializzazione dei prodotti sementieri di specie foraggere appartenenti ai miscugli di preservazione, incide sul quadro legislativo nazionale che definisce i principi in base ai quali la commercializzazione dei prodotti sementieri stessi è disciplinata. (Legge 1096/71 e successive modifiche e integrazioni)

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Le disposizioni del decreto in commento appaiono in armonia con i principi costituzionali. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto in commento è in armonia con il riparto di competenze tra amministrazione centrale ed enti locali, e la compatibilità con le competenze regionali è garantita attraverso la clausola di cedevolezza prevista all'articolo 15.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del decreto in commento, adottate in attuazione di un'espressa delega al Governo e recanti norme definitorie, non violano i principi di cui all'art. 118 Cost., primo comma.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente schema di decreto legislativo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto che si propone risulta pienamente in linea con l'ordinamento comunitario dal momento che intende dare corretta e completa attuazione alla Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, per consentire la commercializzazione dei prodotti sementieri di specie foraggere dei c.d. "miscugli di preservazione" destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

E' pendente la procedura n. 2012/0081 per mancato recepimento della direttiva 2010/60/UE, con messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE (ex art. 226 TCE).

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il testo proposto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi pendenti innanzi la Corte di Giustizia vertenti su materie oggetto del presente schema di decreto legislativo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente schema di decreto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni inerenti la regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Con questo provvedimento non si introducono modificazioni alle disposizioni vigenti e non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Al momento non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati statistici già disponibili.

Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.)

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2010/60/ue recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale"

Referente: Dott. Bruno Faraglia, Dirigente Ufficio COSVIR IX del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. N. Tel. 06/46656090

Sczione 1 – Il contesto e gli obiettivi

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

L'atto legislativo si colloca nell'ambito della regolamentazione relativa alla commercializzazione dei prodotti sementieri. In particolare si entra nel campo di applicazione della direttiva 66/401/CEE i cui contenuti sono stati recepiti nella legislazione nazionale all'interno della legge n. 1096/71 e del D.P.R. 1065/73.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La direttiva che viene recepita dall'intervento regolatorio intende affrontare problematiche legate alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche, data la grande importanza assunta da tali questioni negli ultimi anni.

Le disposizioni normative attualmente in vigore non consentono la commercializzazione delle sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto delle risorse genetiche. Il recepimento della direttiva permette di adottare le deroghe necessarie per la commercializzazione dei prodotti sementieri dei miscugli da preservazione, anche nel caso in cui i componenti di tali miscele non siano conformi ad alcuni dei requisiti generali per la commercializzazione previsti dalla direttiva 66/401/CEE.

Tale intervento è, pertanto, indispensabile per la finalità della conservazione delle risorse genetiche e per la preservazione dell'ambiente naturale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

La normativa comunitaria attualmente in vigore non consente la commercializzazione dei miscugli di preservazione. Ciò in quanto le specie vegetali interessate non sono sempre disciplinate a livello comunitario e spesso le varietà non soddisfano i requisiti necessari all'iscrizione nel registro comunitario delle varietà di piante agrarie. Il problema è, in particolare, legato alla insufficiente omogeneità di tali varietà. Al fine di consentire un ritorno, in termini economici, dalla conservazione delle risorse genetiche è stata prevista una specifica deroga per la commercializzazione dei miscugli di preservazione. Tale deroga opera prevedendo la possibilità di commercializzare i miscugli di preservazione con lo scopo della salvaguarda dell'ambiente naturale e nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. Pertanto, detta possibilità amplia il quadro dei portatori di interesse dando luogo al commercio di una categoria di prodotti sementieri completamente nuova e diversa, per caratteristiche e requisiti, da quelle dei prodotti sementieri convenzionali. Tuttavia,

orientamento di tipo quantitativo sugli indicatori per gli obiettivi, perché non si hanno a disposizione dati che quantitativamente descrivano l'interesse dei portatori verso questo tipo particolare di produzione. Quel che è noto è che, comunque, esiste l'interesse nell'avere la possibilità di effettuare, in taluni casi, anche la commercializzazione di tali prodotti. L'entità di tale interesse potrà essere apprezzato solamente alla fine del processo produttivo sulla base dei quantitativi annualmente notificati dai produttori e delle statistiche annuali di certificazione.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento

L'intervento regolatorio, recependo le indicazioni della direttiva 2010/60/UE e stabilendo i principi di base per la commercializzazione dei prodotti sementieri di miscugli di preservazione, ha l'obiettivo di incentivare la preservazione degli ambienti naturali utilizzando le risorse genetiche naturali del territorio. In questo modo è possibile conseguire un ritorno economico in funzione della conservazione delle risorse genetiche e della preservazione dell'ambiente naturale, nonché mettere a disposizione degli utilizzatori finali prodotti sementieri rappresentativi delle aree naturali da preservare.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio potrà essere valutato attraverso le attività di monitoraggio previste dagli articoli 12 e 13 che verificheranno i quantitativi annualmente immessi sul mercato e il rispetto delle disposizioni introdotte.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

- **Soggetti pubblici:** l'intervento regolatorio avrà un impatto diretto
 - a) sul Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto responsabile della tenuta dei registri varietali,
 - b) sull'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN),
 - c) sulle Regioni e le Province autonome che dovranno essere coinvolte nel procedimento amministrativo istruttorio volto a definire se una zona è da ritenersi di interesse ai fini della preservazione dell'ambiente naturale.
- **Soggetti privati:** operatori economici del settore interessato.
- **Destinatari indiretti:** sono gli utilizzatori finali dei prodotti sementieri dei miscugli di preservazione destinati alla preservazione degli ambienti naturali nel contesto delle risorse genetiche.

Sezione 2 – Procedure di consultazione

In fase di predisposizione del provvedimento si sono tenuti vari incontri nei quali sono state consultate le organizzazioni professionali del settore sementiero (ASSOSEMENTI e ASSEME), le amministrazioni regionali e le province autonome, l'INRAN e l'ENSE. Successivamente sono stati consultati anche i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente con i quali è stato condiviso il contenuto del testo di recepimento.

Sezione 3 – La valutazione dell'opzione di non intervento (“opzione zero”)

La scelta di non intervento è stata considerata non percorribile, non solo perché il provvedimento è diretta attuazione di una direttiva comunitaria, ma anche in quanto si è ritenuto che l'opzione di intervento fosse vantaggiosa ai fini della conservazione delle risorse genetiche, mettendo a disposizione degli utilizzatori finali prodotti sementieri maggiormente legati al territorio.

Sezione 4 – Valutazione delle opzioni alternative

Dal tavolo di consultazione non sono emerse proposte di opzioni alternative e l'intervento è stato condiviso con le parti consultate. Anche nell'ambito dell'amministrazione si è ritenuto che con il recepimento integrale della direttiva fossero ampiamente soddisfatte le esigenze nazionali di preservazione degli ambienti naturali.

Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

La misurazione degli effetti, trattandosi della trasposizione di una direttiva comunitaria, è stata effettuata a livello europeo, in fase, quindi, precedente.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi.

I vantaggi, invece, sono individuabili nella possibilità di consentire la commercializzazione di prodotti sementieri che, in precedenza, non potevano essere immessi sul mercato mancando dei requisiti sia per l'iscrizione delle varietà al registro che per la commercializzazione dei relativi materiali di propagazione. In questo modo è possibile conseguire un doppio effetto: da una parte potere avere un ritorno economico in funzione della conservazione delle risorse genetiche e della preservazione dell'ambiente naturale, dall'altro mettere a disposizione degli utilizzatori finali prodotti sementieri rappresentativi delle aree naturali da preservare.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti

Per quanto riguarda la certificazione e l'etichettatura, non esistono obblighi informativi da parte dei produttori in quanto è l'INRAN che in qualità di ente certificatore effettua le ispezioni e provvede al rilascio dei cartellini ufficiali corrispondenti ai quantitativi ispezionati. Pertanto, non si introducono oneri amministrativi a carico dei produttori.

Sarà invece cura dei produttori notificare annualmente al Mipaaf, all'INRAN e alle amministrazioni regionali e delle province autonome i quantitativi dei prodotti sementieri annualmente messi in commercio.

Il Ministero delle politiche agricole, su richiesta, comunica alla Commissione europea i quantitativi delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.

Gli obblighi sopra descritti, a carico dei destinatari diretti ed indiretti, rientrano nella normale attività amministrativa e produttiva normalmente effettuata anche per la certificazione e la commercializzazione dei prodotti sementieri convenzionali. Pertanto, non esiste alcun obbligo o onere aggiuntivo per i produttori in termini di meccanismi operativi o

Inoltre, l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative e l'intervento è conforme ai criteri imposti dalla direttiva comunitaria.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Il principale fattore che può incidere sull'effetto dell'intervento regolatorio è rappresentato esclusivamente dal livello di interesse dei produttori nell'immettere in commercio prodotti sementieri appartenenti ai miscugli di piante foraggere destinati alla preservazione degli ambienti naturali, in funzione dell'interesse della tutela della biodiversità e conservazione delle risorse fitogenetiche. Le strutture pubbliche e private sono in grado di operare immediatamente con le nuove norme in quanto le stesse si inseriscono su attività già in atto. L'intervento regolatorio non comporta oneri a carico della finanza pubblica né privata.

Sezione 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

Tutti gli operatori sono posti nelle stesse condizioni e, pertanto, si ritiene che non esistano effetti che influenzino negativamente il corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

A livello di competitività del Paese l'intervento regolatorio può avere effetti positivi, in quanto, ampliando il quadro dei portatori di interesse, dà luogo al commercio di una categoria di prodotti sementieri completamente nuova e diversa.

Ed infine, l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

Sezione 7- Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

L'attuazione dell'intervento regolatorio è demandata:

- a) al Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali, quale soggetto responsabile della tenuta dei registri varietali,
- b) alle regioni e province autonome in quanto responsabili dell'individuazione delle zone di interesse naturale,
- c) all'INRAN in quanto soggetto incaricato della certificazione dei prodotti sementieri.

I produttori di prodotti sementieri dei miscugli da preservazione di specie ortive saranno tenuti a conformarsi all'intervento regolatorio e ad uniformarsi alle condizioni per la commercializzazione delle sementi.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'intervento regolatorio sarà inserito sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali, dell'INRAN e dell'ASSOSEMENTI. Non si esclude che azioni di pubblicità siano intraprese dalle regioni e dalle province autonome.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero, nelle forme e nelle modalità già esistenti, effettuerà il controllo e il monitoraggio che sarà basato, principalmente, sui quantitativi di prodotti sementieri immessi in commercio.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Le possibili verifiche ed adeguamenti saranno valutate sulla base dei dati statistici provenienti dai quantitativi di prodotti sementieri che sono messi in commercio. A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la verifica (VIR) prevista a cadenza biennale nella quale saranno prese in esame oltre al rapporto costo - benefici dell'intervento regolatorio, il grado di raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti.

In caso di non raggiungimento di tali obiettivi si potrà valutare l'opportunità di intervenire a livello europeo con integrazioni o correttivi della normativa.

RELAZIONE TECNICA

Premessa

L'intero schema di decreto legislativo è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Difatti non derivano, nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO	CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA	
7 (Disposizioni procedurali)	Tale articolo richiama i controlli da effettuare nella fase di raccolta e di produzione delle sementi destinate a costituire i miscugli di preservazione e le relative autorizzazioni.	I controlli e le autorizzazioni sono effettuati dall'Amministrazione incaricata della certificazione delle sementi e il relativo onere finanziario sostenuto dalle ditte produttrici mediante pagamento diretto all'Amministrazione medesima che effettua i controlli.
12 (Monitoraggio)	Tale articolo riguarda il monitoraggio circa il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo di recepimento.	Anche il monitoraggio è effettuato dall'Amministrazione incaricata della certificazione delle sementi e il relativo onere finanziario è sostenuto dalle ditte produttrici mediante pagamento diretto all'Amministrazione medesima che effettua il monitoraggio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 156, ha avuto esito

23 MAG. 2012

POSITIVO NEGATIVO



[Signature]
 Ragioniere Generale dello Stato

Attiva 2010/60/UE	Schema di Decreto legislativo	Rubrica
collo 1	Articolo 1	Definizioni
collo 2	Articolo 2	Miscele di sementi per la preservazione
collo 3	Articolo 3	Zona di origine
collo 4	Articolo 4	Autorizzazione
collo 5	Articolo 5	Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente
collo 6	Articolo 6	Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate
collo 7	Articolo 7	Disposizioni procedurali
collo 8	Articolo 8	Restrizioni quantitative
collo 9	Articolo 9	Applicazione delle restrizioni quantitative
collo 10	Articolo 10	Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
collo 11	Articolo 11	Etichettatura
collo 12	Articolo 12	Monitoraggio
collo 13	Articolo 13	Notifiche
collo 14	Articolo 14	Notifiche delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche
collo 15		Valutazione
collo 16		Recepimento
collo 17		Entrata in vigore
collo 18		Destinatari
	Articolo 15	Clausola di cedevolezza
	Articolo 16	Disposizioni finanziarie



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo - Economia

NP/156/POCOM/6334

Roma, - 3 MAG. 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p.c.

All' Ufficio legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata .

IL CAPO DELL'UFFICIO

B335



Ministero

Economia e delle Finanze

MINISTERO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPELTOGATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

156
11

156
Pocora

F-3 MAG. 2012

Roma,

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

N. 38176
Entrata N. 38095
cpi: 1
sta a nota del :

All' Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
- 3 MAG. 2012
Prot. n. 6332

oggetto: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce l'atto rinviato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/60/UE RECANTE DEROGHE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MISCELE DI SEMENTI DI PIANTE FORAGGERE DESTINATE A ESSERE UTILIZZATE PER LA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 19;

Vista la direttiva 2010/60/UE della Commissione del 30 agosto 2010, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservazione;

Visto l'articolo 2-bis della legge 6 aprile 2007, n. 46, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante attuazione della direttiva 2009/145/UE concernente talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 31 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;

Visto il decreto 17 ottobre 2007, recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007;

Vista l'intesa resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2010 sulla Strategia nazionale per la Biodiversità;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica con la quale è stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi e le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) 'zona fonte':

1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della direttiva 92/43/CEE; o

2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) ed l), della direttiva 92/43/CEE e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;

b) 'sito di raccolta': la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

c) 'miscela di sementi raccolte direttamente': una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;

d) 'miscela di sementi coltivate': una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;

2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;



- 3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

ART. 2

(Miscela di sementi per la preservazione)

1. In deroga all'articolo 12, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e di piante non foraggere ai sensi di detta legge. Dette miscele sono designate come 'miscele di sementi per la preservazione'.
2. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149.

ART. 3

(Zona di origine)

1. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione viene determinata la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, 'zona di origine'. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle Regioni e Province autonome o dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.
2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione è stabilita di comune accordo.

ART. 4

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione nella regione d'origine è concessa a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.
2. Nell'autorizzazione sono indicati:
 - a) nome o denominazione e sede del produttore;
 - b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
 - c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
 - d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilità dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato VI, lettera C), Foraggere, punto I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
 - e) la quantità della miscela cui si applica l'autorizzazione;
 - f) la zona di origine;
 - g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;

- h) la zona fonte;
 - i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;
 - l) il tipo di habitat del sito di raccolta;
 - m) l'anno di raccolta.
3. In relazione alla lettera c) del comma 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

ART. 5

(Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente)

1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno 40 anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.
2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
3. La germinabilità dei componenti, di cui al comma 2, è adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2 non è superiore all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono *Avena fatua*, *Avena sterilis* e *Cuscuta* spp. La percentuale in *Rumex* spp, diversa da *Rumex acetosella*, *Rumex acetosa* e *Rumex maritimus*, non è superiore allo 0,05 per cento in peso.

ART. 6

(Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate)

1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno 40 anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.
2. Le sementi per la preservazione coltivate e che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono, prima di essere miscelate, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato VI, lettera C), Foraggiere, III sementi commerciali, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e successive modificazioni.
4. La moltiplicazione può essere effettuata per cinque generazioni.
5. Al fine di garantire la qualità del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione può essere effettuata solo nella zona di origine in cui è sita la zona fonte.

ART. 7

(Disposizioni procedurali)

1. L'autorizzazione è concessa dall'INRAN o dalle Regioni e Province a statuto autonomo che possono avocare a se tale facoltà su richiesta del produttore. La richiesta è corredata dalle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente, o degli articoli 4 e 6 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione coltivate.
2. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente l'INRAN o le Regioni e Province a statuto autonomo provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, del presente decreto. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.
3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, l'INRAN o le Regioni e Province a statuto autonomo, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformità delle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del presente decreto. L'esame è realizzato secondo i metodi internazionali, conformemente ai protocolli esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e sono applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni.

ART. 8

(Restrizioni quantitative)

1. La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggiere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.

ART. 9

(Applicazione delle restrizioni quantitative)

1. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano, alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, all'INRAN e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.

2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano, alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, all'INRAN e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.
3. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 8 del presente decreto, l'INRAN, d'intesa con le Regioni e Province autonome competenti per territorio e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

ART. 10

(Chiusura degli imballaggi e dei contenitori)

1. Le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.
2. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 1 del presente articolo, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.
3. Gli imballaggi delle miscele di sementi per la preservazione sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.

ART. 11

(Etichettatura)

1. Gli imballaggi o i contenitori delle miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:
 - a) la dicitura norme UE;
 - b) il nome o la denominazione e la sede del responsabile dell'apposizione del cartellino o il suo numero di identificazione;
 - c) il metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
 - d) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: 'sigillato ...' cui segue l'indicazione dell'anno;
 - e) la zona di origine;
 - f) la zona fonte;
 - g) il sito di raccolta;
 - h) il tipo di habitat del sito di raccolta;
 - i) l'indicazione 'miscela di sementi per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche';
 - l) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;
 - m) la percentuale in peso dei componenti della miscela per specie e, se del caso, della sottospecie;

- n) il peso netto o lordo dichiarato;
 - o) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;
 - p) nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, la germinabilità specifica dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato VI, lettera C), Foraggiere, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e successive modificazioni.
2. Per quanto riguarda la lettera m) del comma 1, è sufficiente indicare i componenti delle sementi per la preservazione raccolte direttamente, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
 3. Per quanto riguarda la lettera p) del comma 1, nel caso in cui le germinabilità specifiche siano superiori a cinque, è sufficiente indicare il tasso di germinabilità medio.

ART. 12

(Monitoraggio)

1. L'INRAN provvede a verificare, tramite monitoraggio ufficiale che le disposizioni del presente decreto siano rispettate.

ART. 13

(Notifiche)

1. I produttori operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, all'INRAN e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di miscele di sementi per la preservazione commercializzate.
2. Su richiesta, i quantitativi delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

ART. 14

(Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali provvede a notificare, su richiesta, alla Commissione europea le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.

ART. 15

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di

entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

ART. 16 .

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sulla "Strategia nazionale per la biodiversità", predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Repertorio n. 181/esr del 7 ottobre 2010

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 7 ottobre 2010

VISTA la Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124;

VISTO il documento denominato "Strategia nazionale per la biodiversità", predisposto ai sensi dell'art. 6 della predetta Convenzione sulla diversità biologica, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 9 agosto 2010 al fine della sua approvazione da parte di questa Conferenza, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 7 settembre 2010;

RITENUTO che lo strumento normativo più idoneo all'approvazione del documento sia l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in considerazione delle peculiari caratteristiche della "Strategia nazionale per la biodiversità", che comporta una serie di adempimenti, statali e regionali, al fine di avviare concrete e coordinate azioni – anche legislative – di tutela del patrimonio di biodiversità;

VISTO il predetto art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che nelle riunioni tecniche del 20 settembre 2010 e del 4 ottobre 2010 le Regioni e le Province autonome hanno posto il problema della "governance", concertando con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di modificare l'assetto istituzionale indicato nel documento trasmesso, prevedendo che:

- il Comitato nazionale per la biodiversità venga sostituito da un Comitato paritetico Stato-Regioni a supporto delle decisioni di questa Conferenza;
- in seno a tale Comitato paritetico venga costituito un Comitato ristretto per garantire la massima efficacia operativa;
- a supporto del predetto Comitato venga anche istituito un Osservatorio nazionale per la biodiversità, nonché un Tavolo di consultazione per coinvolgere le principali associazioni economiche-produttive, ambientaliste e i portatori di interessi nel campo della biodiversità;

VISTA la nuova stesura definitiva del documento (allegato 1) recante la "Strategia nazionale per la biodiversità" modificata in base a quanto concordato con le Regioni nella richiamata riunione tecnica del 4 ottobre 2010, trasmessa il 5 ottobre 2010 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza e messa a disposizione sul sito www.statoregioni.it;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso intesa sul testo concordato con il predetto Ministero il 4 ottobre 2010, con le ulteriori seguenti richieste contenute nel documento consegnato in corso di seduta (allegato 2):
 - che si provveda, con il decreto ministeriale che istituirà il "Comitato tecnico paritetico" nella sua nuova composizione, che vede rappresentate tutte le Regioni e che si avvarrà di un Comitato ristretto per garantire la massima efficacia operativa nonché dell'Osservatorio nazionale sulla biodiversità per il necessario apporto scientifico multidisciplinare, alla soppressione del "Comitato nazionale per la biodiversità", costituito con D.M. del 5 marzo 2010;
 - che, acclarata l'importanza delle "reti ecologiche" quali strutture territoriali essenziali per una pianificazione urbanistica coerente con la Strategia e per ogni programmazione settoriale, si costituisca un tavolo di lavoro nell'ambito dei lavori del suddetto Comitato paritetico, che affronti tale aspetto e al quale dovranno essere riconosciute la stessa dignità e rilevanza attribuite alle "Aree di lavoro" individuate dalla Strategia;
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato l'assenso sul testo del documento concordato con le Regioni e le Province autonome, assentendo anche alle ulteriori richieste sopra evidenziate;




del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla "Strategia nazionale per la biodiversità", predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sul testo diramato il 5 ottobre 2010 dalla Segreteria di questa Conferenza e messo a disposizione sul sito www.statoregioni.it, con le richieste evidenziate in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. dott. Raffaele Fitto

